



MIUR

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VOLTAPAGO DEL MONTELLO**

31040 Volpago Del Montello – Via F.M. Preti, 1 ☎ 0423 620203  
☎ 0423 620178 - **E-Mail:** [tvic81400n@istruzione.it](mailto:tvic81400n@istruzione.it) - **Sito:** [www.icvolpago.edu.it](http://www.icvolpago.edu.it)  
Codice Fiscale e Partita Iva: 83005190265



ECDL  
Test Center

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SU DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI  
PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (art. 45 D.I. 129/2018)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45, comma 2, che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza di determinare, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali indicate negli articoli sotto riportati;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56/2017, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riguardante la capacità negoziale del Dirigente Scolastico;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTA la L. 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016 che riporta le modalità di acquisizione per i beni informatici e la connettività;

CONSIDERATO che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituzione scolastica non può prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa;

adotta

Il seguente Regolamento per le procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi per l'aggiudicazione

Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie, per l'acquisizione di lavori, forniture il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture entro i limiti riportati negli articoli seguenti. I limiti di importo si intenderanno adeguati automaticamente entro il limite per il recepimento nel diritto nazionale delle soglie definite dalle procedure comunitarie.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, l'I.C. di Volpago del Montello rispetta, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

Art. 2

Tipi di Affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria e limiti di applicazione

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 1, nonché nel rispetto di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione ai diversi operatori economici.

L'Istituto Scolastico, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le seguenti modalità:

- a) per importi di spesa fino a 10.000 euro il Dirigente Scolastico, nel rispetto del principio di rotazione, può procedere all'affidamento diretto ad un operatore economico, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- b) per importi di spesa superiori a 10.000 euro e inferiori a 40.000 euro è facoltà per il Dirigente Scolastico la valutazione discrezionale, caso per caso, seguire fra le procedure di scelta mediante affidamento diretto o procedura negoziata tramite indagine di mercato;
- c) per importi di spesa pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o a 135.000 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente regolamento, l'Istituto dovrà preliminarmente consultare la vetrina della Convenzioni quadro di CONSIP. In assenza di convenzioni o non rientranti nel fabbisogno di questa scuola, debitamente specificata nella delibera a contrarre, potrà avvalersi degli strumenti di acquisto del mercato elettronico, ossia del MEPA, o rivolgersi al mercato tradizionale.

Resta ferma l'obbligatorietà di rivolgersi agli strumenti di CONSIP (convenzioni quadro, MEPA) per i beni e servizi informatici e tecnologici.

Gli anzidetti limiti di spesa si intendono al netto dell'IVA.

È fatto divieto di procedere a frazionamenti artificiosi degli importi previsti nei limiti di soglia di cui sopra al fine di eludere l'osservanza delle norme di legge e di quelle del presente Regolamento

E' fatto divieto, altresì, della stipula di contratti aleatori e in genere operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e di capitali.

Art. 3

Modalità di svolgimento dell'indagine di mercato e la procedura negoziata

1. Al fine di garantire la pubblicità dell'attività di indagine di mercato, la scuola pubblica un avviso nella sezione amministrazione trasparente del proprio sito alla voce "bandi e contratti". La durata della pubblicazione non dovrà essere inferiore ai 15 giorni, salva la riduzione del predetto termine per motivate ragioni di urgenza in non meno di 5 giorni

2. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati.

Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato l'istituto si può riservare la facoltà di:

- a) procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
- b) procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
3. Una volta conclusa l'indagine di mercato, raccolte le eventuali proposte provenienti dagli operatori interessati, l'istituto seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da interpellare.
4. Si potrà altresì prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di lavori, servizi e forniture a tutela di diritti di esclusività in relazione alle caratteristiche tecniche dell'oggetto del contratto e di specifiche situazioni di mercato.
5. L'istituto invita contemporaneamente tutti gli operatori economici. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata tra cui almeno:
- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico- finanziari/tecnico/organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 d.lgs. 50/2016.
  - f) nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - g) il nominativo del RUP
  - h) la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso l'istituto valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - i) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
6. Le sedute di gara, nel caso di criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, quale criterio di aggiudicazione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per l'istituto di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art.71 d.P.R. n. 445/2000.
8. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione dei requisiti e di selezione degli aggiudicatari l'istituto ricorre, nel caso di aggiudicazione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad una commissione composta da tre membri di cui il presidente è il RUP, qualora non sussistano incompatibilità, nominati preferibilmente tra il personale interno della scuola.

#### Art. 4 Pubblicità

1. Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale ed i contratti e le convenzioni stipulati a seguito delle stesse, ai sensi dell'Art. 48 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale) del DI 129/2018, sono pubblicati nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.

2. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs 50/2016, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati a rispondere alla procedura di acquisto.
3. Viene altresì assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
4. L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

#### Art. 5

##### Stipula del contratto

1. Qualsiasi contratto di lavori, beni e/o servizi necessita obbligatoriamente della forma scritta, pena la nullità dell'operazione. Non potrà in alcun modo assumere vincoli oralmente, per telefono, né per comportamento concludente (ad. es. non restituendo la merce o bene non ordinato per iscritto).

Il contratto in forma scritta si intende giuridicamente concluso regolarmente, come di seguito indicato, riportando quanto stabilito nel bando o avviso di gara o lettera di invito:

- a) scrittura privata;
- b) ordine scritto;
- c) risposta alle mail

In assenza delle suddette possibilità il contratto è nullo.

2. E' fatto divieto il rinnovo espresso o tacito, la cessione del contratto ad altri operatori economici, salvo l'eventuale proroga contrattuale, da espletarsi entro la scadenza del contratto stesso, nelle more di procedere ad un affidamento diretto o procedura comparativa.
3. Le fatture relative alla prestazione-fornitura-bene-servizio resi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, nonché a seguito di formale accettazione ed ossequio alle norme e modalità obbligatorie inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ex art.3 d.lgs. n.136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., e il versamento dell'IVA.
4. Per quanto attiene nello specifico ai servizi ed alle forniture, essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione o, per quanto attiene ai lavori, al certificato di regolare esecuzione e/o collaudo come previsto dalla normativa vigente.
6. I pagamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio da parte dell'ufficio tecnico, e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE FESR) o regionale (POR) o misti.
5. Ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Codice è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto

#### Art. 6

##### Esecuzione di forniture e servizi

1. L'istituto verifica l'esecuzione delle forniture e dei servizi e la regolarità della prestazione e si riserva il diritto di applicare penali e/o di risolvere il contratto qualora ne ricorrano le condizioni. In ogni caso il dirigente scolastico potrà avvalersi di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'istituto.

#### Art. 7

##### Collaudo

1. Il collaudo è previsto nei casi in cui le prestazioni oggetto di contratto riguardano:

- a. la realizzazione di software, di applicazioni informatiche, di siti web, di banche dati e comunque di beni e/o servizi forniti secondo indicazioni o specifiche dell'istituto
  - b. l'approntamento di locali con relative attrezzature (ad esempio laboratori-magazzini-aule didattiche etc. etc).
  - c. In tutti i casi previsti o richiesti dalle normative europee
2. Il contratto di fornitura nei casi di cui all'art. 5 prevede e disciplina il collaudo.
  3. Il collaudo è effettuato da una commissione individuata dal Dirigente Scolastico tra il personale interno della scuola in possesso di capacità in relazione al bene acquistato.
  4. Del collaudo è redatto verbale sottoscritto dalle parti presenti
  5. In caso di esito negativo, il fornitore effettua gli interventi necessari nel termine fissato in contratto. A seguito di tali interventi il collaudo è effettuato nuovamente secondo le regole fissate.
  6. Ai sensi dell'art.66 del D.Lgs. 56/2017, che modifica l'art. 102 del D.L.gs. 50/2016, "per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 D.lgs. 50/2019, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.";
  7. Il verbale di collaudo è allegato alle fatture oggetto di inventario.

#### Art. 8

##### Varianti in corso di esecuzione del contratto

1. Nel corso della durata del contratto, è consentito chiedere al fornitore ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste nel contratto stesso, entro il limite del V° d'obbligo, ove questo sia stato espressamente citato nel bando di gara ovvero, fino al limite dei contratti sotto soglia comunitaria, per sopraggiunti motivi di non predeterminabili e concomitanti con la urgenza dell'esecuzione, tale da impedire l'effettuazione di un'altra procedura di affidamento.

#### Art. 9

##### Contratti di sponsorizzazione

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola;
  - c) non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.
2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare:
  - a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato;

- b) durata del contratto;
- c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento;
- d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

Art. 10

Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla Scuola o in uso alla medesima

1. I locali e i beni scolastici possono essere concessi in uso temporaneo ad Istituzioni, associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nel rispetto delle norme dettate dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

2. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa. Le attività dell'Istituzione scolastica hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati;

3. In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente:

a) dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;

b) indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica;

c) osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;

d) riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'istituzione scolastica;

e) assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;

f) stipulare una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo;

g) avvertire immediatamente il Dirigente scolastico per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso dei locali.

4. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 30 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere, oltre all'indicazione dell'oggetto, il soggetto richiedente, il nominativo del responsabile legale e la dettagliata descrizione dell'attività prevista. Il Dirigente scolastico verifica se la richiesta è compatibile con le disposizioni del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro è positivo, il Dirigente scolastico procede alla stipula di apposita convenzione.

5. Il Dirigente scolastico concede i locali anche in deroga a quanto previsto dalla presente delibera, purché senza ulteriori oneri per l'istituzione scolastica e l'Ente proprietario, in casi del tutto eccezionali da motivare dettagliatamente e qualora le attività previste siano particolarmente meritevoli in riferimento alle finalità dell'Istituzione scolastica.

6. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi. L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula della sopraindicata polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

7. Per l'utilizzazione dei locali e dei beni dell'istituto, sulla base delle regole stabilite ai precedenti punti, il Consiglio di istituto si riserva di porre, a carico del concessionario, un canone concessorio da definirsi.

8. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Istituzione scolastica per giustificati motivi.

9. Utilizzazione siti informatici. L'Istituzione scolastica può concedere collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali previa valutazione da parte del Dirigente Scolastico che ne può disporre la disattivazione qualora lo ritenga opportuno.

#### Art. 11

Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività inerenti il PTOF

Per i contratti di prestazione d'opera si fa riferimento all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed alla Circolare 11 marzo 2008, n. 2 della Funzione Pubblica che ne ha fornito l'interpretazione, nonché alla delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 13 gennaio 2014.

#### Art. 12

Partecipazione a progetti internazionali

1. La partecipazione a progetti internazionali è ammessa se rientranti nelle finalità educative e formative proprie dell'Istituto e se inseriti nell'ambito del PTOF.

2. Il Dirigente scolastico, acquisita la deliberazione del Collegio docenti anche su impulso del dipartimento competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.

3. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto.

4. La partecipazione di alunni e minori al progetto dovrà essere autorizzata dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Nell'autorizzazione dovranno essere indicati gli obblighi e le responsabilità a carico degli stessi in caso di scambi, viaggi, attività extra scolastiche.

#### Art. 13

Fondo Economale per le minute spese

1. nel corso di approvazione del programma annuale, il Consiglio di Istituto disporrà l'apertura, la consistenza e la gestione del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, come di seguito indicato:

- a) all'inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale il cui responsabile è il DSGA.
- b) L'ammontare del fondo economale è stabilito in € 300,00, per l'esercizio finanziario, durante l'anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio di Istituto.
- c) La rendicontazione deve essere documentata mediante scontrini fiscali in cui figurino la denominazione dei fornitori, l'importo pagato e ove possibile la descrizione degli oggetti.
- d) L'apertura del fondo economale potrà essere totale o parziale.
- e) Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell'esercizio finanziario.
- f) Sarà compito del DSGA contabilizzare cronologicamente in un apposito registro tutte le operazioni indicate al punto c.
- g) Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 50,00. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Dirigente Scolastico, per casi particolari e d'urgenza.

2. Il servizio di Cassa economale è soggetto a verifiche periodiche da parte dei Revisori dei Conti

**Art. 14**

**Entrata in vigore e validità**

La presente delibera entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito d'istituto.

La presente delibera abroga precedenti deliberazioni e regolamenti riguardanti le materie oggetto della delibera stessa. La delibera ha validità fino a successiva modifica da parte del Consiglio di Istituto.

Approvato dal Consiglio di Istituto in data

28/10/2019 con delibera n. 41

Il Dirigente Scolastico  
dott. Saverio Madera